

## FINANZIARIA 2026 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI ("ROTTAMAZIONE-QUINQUIES") – ART. 1, COMMI 82-110, LEGGE N. 199/2025

Con la "pillola fiscale" del 28/10/2025 avevamo anticipato il tema della cd "rottamazione-quinquies" che era, in quel momento, riportato nel disegno della Legge di bilancio 2026.

La Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), pubblicata sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, ha quindi introdotto, all'art. 1, commi da 82 a 110, una nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, denominata "rottamazione-quinquies", con importanti novità rispetto alle precedenti versioni.

### 1. Ambito temporale e oggetto della definizione

La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

**Debiti definibili.** Possono essere oggetto di definizione agevolata:

- **Imposte** risultanti da dichiarazioni annuali e da attività di controllo automatizzato e formale (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72 – IVA);
- **Contributi previdenziali INPS** (esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento);
- **Multe stradali** (limitatamente a interessi e somme a titolo di aggio);
- **Somme dovute a titolo di rimborso spese** per procedure esecutive/notifica della cartella;
- **Carichi rientranti in procedure di sovraindebitamento** (Legge 3/2012) e ristrutturazione dei debiti del consumatore/concordato minore (D.Lgs. 14/2019);
- **Debiti già oggetto di precedenti definizioni** (rottamazione, rottamazione-bis, rottamazione-ter, saldo e stralcio, rottamazione-quater) per i quali sia intervenuta l'inefficacia della precedente definizione.

**Debiti esclusi.** Non possono essere oggetto di definizione:

- I carichi per i quali, al 30 settembre 2025, risultano integralmente versate tutte le rate scadute relative a precedenti definizioni agevolate ("rottamazione-quater" e relative riammissioni).

## 2. Modalità e termini di adesione

Per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve:

- Presentare apposita domanda all'Agente della riscossione **entro il 30 aprile 2026**, utilizzando il modello predisposto;
- Indicare nella domanda il numero di rate prescelto e la pendenza di eventuali giudizi, con impegno a rinunciare agli stessi.

L'estinzione dei giudizi avviene con il perfezionamento della definizione (pagamento della prima rata/unica soluzione) e la produzione in giudizio della domanda e della prova del pagamento.

## 3. Pagamento delle somme dovute

L'Agente della riscossione comunicherà **entro il 30 giugno 2026** l'importo dovuto, le scadenze e l'ammontare delle rate.

Il pagamento potrà avvenire:

- In **unica soluzione** entro il 31 luglio 2026;
- In **un massimo di 54 rate bimestrali** di pari importo (minimo € 100 per rata), secondo il seguente calendario:
  - o 1<sup>a</sup> rata: 31 luglio 2026
  - o 2<sup>a</sup> rata: 30 settembre 2026
  - o 3<sup>a</sup> rata: 30 novembre 2026
  - o Dalla 4<sup>a</sup> alla 51<sup>a</sup> rata: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno (dal 2027 al 2034)
  - o Dalla 52<sup>a</sup> alla 54<sup>a</sup> rata: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio 2035

**Interessi:** Dall'1 agosto 2026 sulle rate sarà applicato un interesse annuo del 3%.

Modalità di pagamento:

- Domiciliazione bancaria sul conto indicato nella domanda;
- Moduli precompilati disponibili sul sito dell'Agente della riscossione;
- Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

Non è applicabile la dilazione ex art. 19 DPR 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

#### **4. Effetti della definizione**

A seguito della presentazione della domanda:

- Sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza e gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni (che saranno revocate al 31 luglio 2026);
- L'Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi/ipoteche, avviare o proseguire azioni esecutive (salvo primo incanto già avvenuto con esito positivo);
- Il debitore non è considerato inadempiente ai fini di rimborsi d'imposta/pagamenti da parte della P.A.;
- In caso di debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione della domanda di definizione.

#### **5. Decadenza dalla definizione**

La definizione non produce effetti e i termini di prescrizione/decadenza riprendono a decorrere in caso di:

- Mancato/insufficiente versamento dell'unica rata (in caso di pagamento in unica soluzione);
- Mancato pagamento **di due rate**, anche non consecutive;
- Mancato pagamento dell'ultima rata.

**Non è prevista la tolleranza di 5 giorni** per i versamenti delle rate, a differenza della precedente "rottamazione-quater".

#### **6. Definizione agevolata dei tributi di Regioni ed Enti locali**

Le Regioni e gli Enti locali possono introdurre autonomamente forme di definizione agevolata per tributi di propria competenza (es. IMU, Tari, entrate patrimoniali), escludendo o riducendo interessi e sanzioni, anche in presenza di accertamenti o contenziosi in corso. Sono escluse IRAP, compartecipazioni e tributi erariali.

*7 gennaio 2026*